

Semplificazioni. Da domani in vigore una parte delle disposizioni che sono state introdotte con il decreto legislativo 126/2016

Parte la corsa della nuova Scia

Disciplina più semplice per autoriparatori, impiantisti, mediatori e imprese di pulizia

Alessandro Selmin

■ Attività economiche, ora è più facile la fase di partenza. Il decreto legislativo 126/16, uno dei decreti della riforma Madia, agevola gli adempimenti ai privati che devono utilizzare la Scia inserendo nella procedura alcune disposizioni che entreranno in vigore il 28 luglio e altre che saranno operative entro il 1° gennaio 2017.

Le novità riguardano sia la Scia per le attività economiche o produttive, sia quella per gli interventi edili ma è la prima quella più attesa per garantire agli imprenditori adempimenti più semplici e più certi.

L'articolo 2 del Dlgs si applica dal 28 luglio a tutte le Scia, di competenza statale, regionale e di enti locali. Per **fornire informazioni** esaustive ai cittadini e alle imprese, ma soprattutto per assicurare **adempimenti certi e uniformi**, per ciascun tipo di attività diventa obbligatorio lo strumento della modulistica unificata che deve indicare anche gli eventuali documenti da allegare.

I moduli saranno adottati, in relazione alle attività di propria competenza, dai ministeri e, tramite accordi nella Conferenza Stato-Regioni, dalle Regioni e dagli enti locali. I moduli riguarderanno le attività che si iniziano con autorizzazione, con Scia e con comunicazione preventiva e saranno pubblicati sui siti delle Pa com-

petenti per procedimento.

Consapevole della impossibilità di raggiungere a breve questi risultati il decreto impone alle Pa di pubblicare nel frattempo sul loro sito dal 28 luglio, per ciascuna attività economica, l'elenco delle condizioni e requisiti per iniziarla o modificarla, precisando quelli che devono essere autocertificati dall'imprenditore o asseverati da tecnici abilitati.

Queste informazioni, di fatto, sono da tempo a disposizione sui siti di parecchi enti. Il decreto, per evitare che gli enti aggiungano oneri non previsti, impone di indi-

ENTRO IL 2016

Il privato potrà «concentrare» i vari obblighi eventualmente imposti per iniziare l'attività economica

care la fonte normativa di ciascun obbligo.

Dispone poi che possono essere chiesti al privato informazioni e documenti diversi da quelli presenti nei moduli solo nel caso in cui il contenuto degli atti inviati dal privato non corrisponde alle indicazioni del modulo.

La violazione delle norme sulla pubblicità già dal 28 luglio è un illecito disciplinare per il funzionario

addetto, con rischio di sospensione dal servizio e privazione della retribuzione da tre a sei mesi.

L'articolo 3 del Dlgs interviene su tre temi rilevanti che impattano in particolare sulla procedura della Scia. Questo articolo, però, si applica dal 28 luglio solo per le attività economiche regolate da norme statali (quelle gestite dalle Camere di commercio come autoriparatori, impiantisti, mediatori, imprese di pulizia); per le attività disciplinate da Regioni e enti locali le novità dovranno essere recepite entro il 1° gennaio 2017.

La prima novità riguarda la possibilità (che forse va intesa come obbligo) per il privato di **«concentrare» i vari adempimenti** eventualmente imposti per l'inizio dell'attività (nella legge 241/90 e' stato inserito un nuovo articolo 19-bis). La seconda riguarda i casi in cui l'ente, che ha riscontrato una Scia carente dei requisiti, può **sospendere l'attività**. La terza riguarda l'obbligo di **controllo** delle Scia per il dipendente pubblico addetto alla ricezione.

In tema di concentrazione degli adempimenti sono previste due ipotesi:

■ un'attività economica è soggetta a Scia (per esempio comunale), ad altre Scia (per esempio edilizia) e ad attestazioni rilasciate da altri enti. In questo caso il privato presenta una **Scia unica** all'ente competente e può iniziare immediata-

mentel'attività;

■ un'attività economica è soggetta alla Scia (per esempio del Comune) e al preventivo rilascio di pareri di altri enti o all'esecuzione di verifiche preventive.

In questo caso il privato deve inviare con la Scia anche l'istanza per il rilascio del parere e della verifica e può iniziare l'attività non subito ma dopo il rilascio del parere.

Riguardo al tema della sospensione della attività, qualora al controllo della Scia si evidenzia una carenza di requisiti, il nuovo comma 3 dell'articolo 19 della legge 241/90 assegna i seguenti poteri all'ente che riceve la segnalazione.

Se la carenza può essere eliminata dal privato lo invita a provvedere entro un termine non inferiore a trenta giorni e nel frattempo è consentita la prosecuzione della attività ad eccezione di due casi: quando il privato ha inviato attestazioni false e quando trattasi di attività che comporta pericoli per l'ambiente, la salute, i beni culturali e il paesaggio.

In tema di sanzioni il Dlgs integra l'articolo 21 della legge 241/90 stabilendo che è responsabile il pubblico "dipendente che non abbia agito tempestivamente" quando la Scia non sia conforme a legge. Si deduce che la verifica deve riguardare tutte le Scia e non solo alcune a campione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | COME SI INIZIA

Il procedimento della Scia prevede le seguenti fasi:

- compilazione da parte dell'imprenditore (il segnalante) del modulo di solito fornito dall'ente competente, al quale sono allegati l'autocertificazione sul possesso dei requisiti e le attestazioni dei tecnici;
- il segnalante può iniziare l'attività anche immediatamente dopo la presentazione della Scia
- se l'attività è soggetta anche a un'altra Scia il segnalante può presentare la Scia Unica e iniziare subito l'attività
- se invece l'attività è soggetta anche al rilascio di pareri di altri Pa il segnalante invia la Scia e la domanda di parere ma può iniziare solo dopo il parere favorevole
- alla presentazione della

Scia l'ente rilascia una ricevuta, ma la segnalazione è efficace anche senza la ricevuta

02 | I CONTROLLI

Dalla ricezione della Scia l'ente ha 60 giorni perentori per controllare tutte le segnalazioni pervenute e accertare una eventuale carenza dei requisiti previsti per il settore (commercio, autoriparazione, bar, eccetera). Se si sono carenze non eliminabili l'ente dispone il divieto di prosecuzione della attività. Se invece è possibile eliminarle invita il segnalante a provvedere e nel frattempo, se iniziata, l'attività può proseguire. Almeno che comporti pericoli per la tutela dell'ambiente, della salute o se il segnalante ha dichiarato il falso nelle autocertificazioni dalla ricezione della Scia